(N. 70-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE GUGLIELMONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 1953

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. — La recente discussione svoltasi nella nostra Assemblea in sede di approvazione del bilancio del Ministero del commercio estero ha consentito al Senato ed al Governo di fare il punto sulla nostra politica del commercio estero nei suoi aspetti economico e valutario.

Si è constatata una sostanziale e quasi unanime concordanza di vedute sulla necessità di favorire con opportune provvidenze le nostre esportazioni, con l'intento di provocare, con l'incremento di queste, sul piano economico-produttivo una espansione dell'area di sbocco della nostra produzione industriale e di riequilibrare sul piano valutario la nostra bilancia dei pagamenti, senza restrizioni alle nostre importazioni.

Questa politica è da noi approvata ed incoraggiata, come quella che si ispira alle non declinabili esigenze:

a) di alimentare con importazioni di materie prime e di beni strumentali non producibili da noi il piano di potenziamento strutturale della nostra economia (aree depresse – rinnovo di impianti e di metodi produttivi);

b) di inserire la nostra economia nel processo di integrazione sul piano internazionale, in fase di realizzazione, purtroppo parziale, sul piano europeo attraverso l'O.E.C.E.;

c) di dare con idonee contromisure alla nostra esportazione una maggiore capacità di competizione e di penetrazione in aree di sbocco di vecchia e nuova acquisizione, capacità ora contrastata da restrizioni quantitative e da misure correzionali sul piano fiscale, valutario, assicurativo e creditizio, che provocano a nostro danno uno sfasamento di costi e di prezzi.

Tale politica, se è compresa della necessità di una nostra attiva cooperazione alla realizzazione di un'area economica integrata sempre più vasta sul piano internazionale con la liberalizzazione del movimento dei capitali, della tecnica, del lavoro e delle merci (e questo per la migliore tutela di un interesse che è della nostra, come e non meno che delle altre economie nazionali), è per altro ben sensibile alle esigenze poste sul piano contingente dalle deviazioni e dalle imperfezioni del sistema degli scambi internazionali.

Nel quadro di questa politica si pongono le norme del presente disegno di legge e se ne definiscono la natura e gli obiettivi:

1° norme reattive a misure concorrenziali, altrui irrazionali sul piano strettamente economico, ma tali da indebolire e neutralizzare la capacità competitiva e penetrativa della nostra economia; norme quindi di emergenza, revocabili, qualora si pervenga ad una rinuncia concordata e simultanea delle misure di forzamento delle esportazioni da parte dei Paesi esportatori di maggiore importanza;

2° riequilibrio della bilancia dei pagamenti;

3° riconquista dei mercati perduti per effetto della congiuntura e della concorrenza;

4° penetrazione durevole in nuovi mercati, siano essi aree di alto livello economico, siano aree depresse di potenziale espansione, siano aree fino ad ora di non agevole accesso per effetto di cortine politiche, doganali o valutarie.

Le misure del provvedimento in esame ovviamente non intendono esaurire l'azione governativa di sostegno delle nostre esportazioni.

La lotta per la conquista dei mercati è combattuta su troppi fronti, per cui il rafforzamento della nostra potenza difensiva e di urto su un fronte (assicurazione e credito) deve accompagnarsi ad un pari rafforzamento su altri fronti (fiscale – convenzionale).

Non v'è dubbio quindi che seguiranno nuovi provvedimenti ed interventi, già per altro annunciati.

Essi agiranno sul piano fiscale come portato di un orientamento tributario di auspicabile ispirazione economica (rimborso dell'I.G.E. su una scala possibilmente ampia).

Sul piano convenzionale, in sede O.E.C.E., si dovrà nel contempo impostare il problema di un regolamento delle misure di forzamento delle esportazioni adottate dai vari Paesi.

TITOLO I.

Per limitarci all'oggetto dei provvedimenti in esame, è noto che molti dei maggiori Paesi hanno da tempo, e con maggiore ampiezza di noi, concesso agevolazioni assicurative e creditizie alle esportazioni.

Tra i Paesi europei:

1° l'Inghilterra, la Germania, il Belgio, la Norvegia, la Svezia ed i Paesi Bassi hanno emanato provvedimenti che concedono la garanzia statale contro i rischi di ordine politico ed economico-commerciale (rischi speciali e rischi normali);

2° la Francia e la Svizzera hanno limitato la garanzia statale ai soli rischi politici;

3° la Spagna ha limitato la garanzia ai soli rischi normali.

È opportuno richiamare con un cenno più ampio i provvedimenti adottati dalla Gran Bretagna e dalla Germania.

La Gran Bretagna ha affidato l'organizzazione della assicurazione dei crediti all'esportazione allo « Export Credits Guarantee Department », ente statale operante in situazione di monopolio, con un *plafond* di garanzia di circa 700 miliardi di lire utilizzato alla copertura di rischi speciali e normali, compresi anche, limitatamente all'area del dollaro, quelli relativi a spese sostenute per pubblicità, indagini di mercato e costituzione di depositi.

La Germania ha affidato l'organizzazione dell'assicurazione ad una Società per azioni, la Hermes collegata ad una Società Fiduciaria e di Revisione.

Il *plafond* di garanzia inizialmente limitato nel 1949 a soli 120 milioni di D. M. (è recente pertanto l'impiego da parte di questo Paese della garanzia statale come mezzo di lotta commerciale) è stato portato da ultimo a 2.400 milioni di D. M., con la proposta di elevazione ulteriore a 3.500 milioni di D. M., oggetto di un disegno di legge già depositato dal Governo al Bundesrat. Si tratta di un fondo imponente di 540 miliardi di lire circa, chiamato a coprire tutti i rischi speciali e normali.

L'entità del fondo di garanzia disposto dalla Gran Bretagna è solo apparentemente imponente, in quanto si adegua alla gamma dei rischi assistiti da copertura assicurativa, all'estensione dell'area operativa del Regno Unito e del Commonwealth ed all'entità dello intercambio che vi si svolge.

È invece sostanzialmente imponente l'entità del Fondo di garanzia disposto dalla Germania, quando si pensi allo stato di prostrazione dell'economia tedesca di qualche anno fa, per l'effetto congiunto delle rovine e distribuzioni belliche, delle limitazioni imposte dall'occupazione e della separazione della zona orientale del Paese.

La pur miracolosa vitalità di questo popolo, se dà ragione della mirabile ripresa della economia tedesca, che ha molti punti di contatto con la ripresa della nostra, non potrebbe dare ragione di questo massiccio intervento statale se non in funzione di un obiettivo ben programmato di penetrazione in Paesi economicamente arretrati ma di potenziale espansione, per assicurarsi in essi mercati duraturi.

Così si spiegano le partecipazioni con macchinari e beni strumentali contro azioni assunte dal Gruppo tedesco Krupp in un'acciaieria in India, in altre acciaierie nel Pakistan, ed in Egitto.

Sono stati anche forniti macchinari e beni strumentali alla Siria, alla Jugoslavia ed alla Grecia (un impianto per la raffinazione del nikelio) ed al Brasile, nei cui confronti il credito tedesco senza contropartita è salito a circa 100 milioni di dollari.

È evidente che in questa lotta ingaggiata con mezzi imponenti e con obiettivi ben definiti dobbiamo inserirci tempestivamente e con mezzi adeguati, se non vogliamo vedere preclusa alla nostra industria la penetrazione in quei mercati, specie del Mediterraneo e del Medio ed Estremo Oriente, oggi per la realizzazione di piani di industrializzazione e domani per il consolidamento di rapporti sempre più ampi.

Sarebbero legittime, sulla base dei dati sopra richiamati relativi ad altri Paesi, perplessità sulla idoneità ed adeguatezza dei provvedimenti Bresciani-Turroni ad esercitare un in-

flusso incentivo notevole sulle correnti della nostra esportazione.

In effetti gli obiettivi di questi provvedimenti non sono ambiziosi ma delimitati.

Si è voluto cioè provvedere « alla assicurazione con garanzia statale dei crediti a medio termine nascenti da esportazioni di forniture speciali ed alla mobilitazione dei crediti in tal modo originati, mediante l'intermediazione bancaria ».

Il combinato disposto delle norme dei due titoli relativi alle assicurazioni ed al credito limita l'area applicativa dei provvedimenti a forniture definite « speciali ».

Indubbiamente una interpretazione che tendesse ad identificare dette forniture speciali con le sole forniture di macchinari e di beni strumentali, caratterizzate da lunghi tempi tecnici di esecuzione e da condizioni di pagamento dilazionato con anticipi nel corso della lavorazione, delimiterebbe in senso troppo restrittivo la sfera di applicazione delle facilitazioni assicurative e creditizie.

Si potrebbe legare la « specialità » delle forniture anche alla entità delle forniture stesse, se particolarmente notevole sul piano economico-valutario e sezionale e per ciò stesso caratterizzata da pagamenti eccezionalmente dilazionati.

Una norma di regolamento che concedesse in merito un potere di limitata discrezionalità al Comitato previsto dall'articolo 9 gioverebbe ad estendere opportunamente, senza inflazionarla, l'area di applicazione del benefizio assicurativo e creditizio.

In effetti nella prassi seguìta in Germania le forniture che fruiscono dell'assistenza creditizia a medio ed a lungo termine e della copertura assicurativa statale del rischio sono per l'86 per cento relative a beni strumentali.

Si giustifica anche da noi l'assistenza a queste particolari forniture di beni strumentali, atteso il loro peso sia sul piano della occupazione all'interno, sia su quello dell'effetto moltiplicatore e durevole esercitato dalla costruzione di nuovi impianti industriali sui rapporti tra il Paese fornitore ed il Paese committente (maestranze, tecnici, combinazioni finanziarie, commerciali).

È comunque desiderabile ed opportuna una chiarificazione in merito.

Passando ai rischi assicurabili, questi sono limitati, tassativamente, a due ordini di fatti che ne definiscono la « specialità »:

a) fatto naturale, indipendente da fatti od atti del debitore e del creditore, quale un cataclisma, terremoto;

b) « factum principis », di ordine politico, indipendente da atti o fatti del debitore o del creditore, ma dipendente da atto o fatto diretto o di riflesso del Governo dello Stato, cui la commessa è destinata.

Si concorda sulla opportunità di escludere dalla copertura statale i rischi normali, connessi a fatti del debitore estero (insolvenze) e che debbono essere assunti dal creditore.

Anche se in particolari condizioni politiche ed ambientali è difficile la selezione del contraente, la capillarità e la solidarietà dell'organizzazione bancaria ed assicurativa privata è tale da dare all'esportatore le più ampie guarentigie, in ordine al buon fine delle operazioni.

Non si giustificherebbe quindi la creazione di un'area operativa « protetta » che smorzerebbe l'intraprendenza, la perspicacia e la stessa sensibilità al rischio dell'operatore.

Lo Stato può dal canto suo, per altre vie, prestare idonea assistenza con la estensione ulteriore dell'apprezzata attività prestata dalle sue rappresentanze commerciali all'estero e da quelle dell'I.C.E., integrando le organizzazioni private di vendita, di cui lo stesso recente Convegno Italo-Arabo di Bari ha denunciato la insufficienza e, in qualche zona, la carenza.

Sarebbe augurabile però non assoggettare la copertura statale del rischio derivante da difficoltà di trasferimenti valutari, di cui al punto 5 dell'articolo 3, alle discriminazioni in ordine alle aree valutarie di destino delle forniture.

È infatti ben difficile che il sinistro in parola si verifichi per le aree a valuta forte o trasferibile, mentre si giustifica la copertura assicurativa nei confronti di Paesi con valuta debole, vigano o meno con essi accordi commerciali e di pagamento.

E sembra arduo realizzare la premessa posta dal provvedimento di un impegno del Governo del Paese importatore di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore.

Se una discriminazione del rischio si vuole introdurre in relazione al diverso grado di probabilità di verificazione del sinistro relativamente alle diverse aree valutarie, essa può trovare la sua sede nell'articolo 7, 6° capoverso, laddove il ritardo nel trasferimento valutario può considerarsi eccezionale, quando superi i sei mesi dalla data dei pagamenti da parte dei committenti di Paesi a moneta convertibile o trasferibile, e superi i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte di committenti di Paesi di altre aree monetarie.

È da rilevare e da particolarmente apprezzare l'orientamento non monopolistico dello esercizio delle assicurazioni.

Con l'autorizzazione concessa alle imprese assicurative private di acquisire direttamente i contratti di assicurazione, con facoltà di riassicurazione nei limiti della copertura statale, si è assicurato alla gestione di queste assicurazioni dei crediti all'esportazione l'apporto tecnico ed organizzativo di primarie imprese, quali alcune in Italia, ricche di tradizioni e di esperienza in quasi tutte le aree del nostro intercambio.

Si è d'altro canto reso possibile con la riassicurazione statale l'intervento in questo settore operativo delle imprese private, intervento che queste potranno estendere in proprio alla quota eccedente la copertura statale dei rischi speciali ed alla copertura diretta dei rischi normali.

La solidarietà nel rischio della gestione assicurativa statale, delle imprese assicurative private e dell'esportatore (nel limite della quota di rischio lasciata a suo carico) assicurerà il migliore successo al provvedimento.

E non v'è chi non valuti il riflesso nettamente favorevole esercitato sull'operatore da un'assistenza così ampia e qualificata che supera l'aspetto tecnico-assicurativo per investire altri aspetti dell'operazione assicurata (conoscenza e tecnica dei mercati, informazioni, ecc.).

È da desiderare che la speciale competenza qualificata delle imprese assicurative private sia chiamata ad integrare l'azione dell'I.N.A. e dell'I.C.E. in sede di istruttoria dei contratti e nella sede della stessa gestione dell'assicurazione e riassicurazione, oltre i limiti consentiti dalla partecipazione al Comitato, di cui all'articolo 9.

Questo Comitato, che sovraintende alla gestione per conto dello Stato, sarebbe augurabile che ispirasse la sua azione alla massima possibile snellezza ed adottasse le sue decisioni con la massima rapidità possibile.

Tali decisioni potrebbero essere rese immediatamente operanti, sottraendole al controllo del Ministero del tesoro, previsto dall'articolo 11.

Si formulano pertanto le seguenti proposte:

1° ridurre da due ad uno i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio estero;

2° inserire un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3° integrare tecnicamente la composizione del Comitato con tre esperti scelti fra quelli proposti dalle organizzazioni sindacali e di categoria.

Il Comitato, nella proposta composizione integrata e qualificata, dà le migliori garanzie di idoneità tecnica alle finalità proposte, tale da adempiere, in veste delegata, le funzioni del Ministero del tesoro superando l'esigenza del controllo di questo.

In quanto ai termini entro cui le decisioni del Comitato dovrebbero essere adottate, le norme regolamentari dovrebbero disporre termini ristretti in aderenza alla esigenza dei rapporti commerciali, a cui le decisioni sarebbero relative.

TITOLO II.

Le disposizioni del titolo II relative al credito, inquadrate nella nostra politica degli accordi commerciali e di pagamento e nella nostra politica creditizia, combinate alle norme disposte dal Titolo I sulle assicurazioni, possono considerarsi adeguate, se si eccettui l'entità del *plafond* di risconto, che sarebbe opportuno elevare da 40 a 50 miliardi.

Riferendosi le disposte facilitazioni creditizie alle esportazioni «speciali» identificate in massima con le esportazioni di beni strumentali a lunga esecuzione e con pagamento dilazionato, è stato chiamato all'esercizio di

questo « speciale » credito un Istituto speciale già operante, il « Mediocredito », in ossequio alla discriminazione delle attribuzioni operative disposte con la riforma bancaria del 1936, che, come è noto, limitò il campo di attività delle Aziende di credito ordinario alle operazioni a breve, destinando allora speciali Istituti al sostegno finanziario delle forniture di beni strumentali (I. M. I. – Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali).

Potendo il credito all'esportazione « a breve » fluire attraverso le Banche ordinarie integrate, per il canale del risconto, dall'Istituto di emissione, le Banche autorizzate al Medio credito (elencate dal decreto ministeriale del 5 novembre 1952: I. M. I., I.C.I.P.U., Mediobanca, Centrobanca, E.F.I., Sezione Medio Credito della Banca Nazionale del Lavoro, I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. ed Istituti Regionali per il Medio Credito) assicureranno in prima istanza e con i propri fondi il finanziamento delle esportazioni a medio e lungo termine.

La loro azione, di cui non è dato conoscere il potenziale, è integrata dal medio Credito con il risconto limitato ad un *plafond* di 40 miliardi, di cui si propone l'elevazione a 50 miliardi.

È un fondo notevole, costituito da una quota dei fondi di dotazione e dei mezzi di raccolta dei citati Istituti a medio termine, quota integrata dal citato *plafond* di risconto del « Medio Credito », che viene chiamato ad alimentare l'esportazione a medio termine, rimuovendone uno degli ostacoli non lievi.

Si è reso così operante su piano nazionale un Consorzio « non formale » degli Istituti a medio termine in analogia a quanto realizzato in Germania con la costituzione formale, in sede nazionale, della Ausfuhrkredit A. G., dotata di un fondo proprio di 270 milioni di D. M.

È necessario però che siano eliminati alcuni limiti richiamati dall'articolo 20 (limiti per somme e per caratteristiche dimensionali per ogni impresa finanziata). Gli Istituti regionali potrebbero infatti finanziare solo medie e piccole aziende e con un massimo di fido di 50 milioni.

Sono limiti questi richiamati che renderebbero inoperanti le disposte facilitazioni di credito, in quanto non saranno le piccole e medie aziende ad effettuare le forniture speciali a lunga esecuzione, che costituiranno in misura preponderante il presumibile oggetto delle agevolazioni assicurative e creditizie in esame.

In quanto alle condizioni dei finanziamenti, il tasso sarebbe opportuno contenerlo in limiti concorrenziali con facoltà di applicazione di tassi speciali ulteriormente ridotti ad operazioni di particolare interesse ed entità, quando l'acquisizione delle commesse fosse possibile con la concessione dei finanziamenti a tasso più favorevole del normale.

Si ricorda a questo proposito che il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali finanziava nell'anteguerra crediti relativi a forniture speciali di beni strumentali a tasso di favore, reso possibile dal risconto, che era autorizzato ad effettuare, degli stessi crediti, presso la Banca d'Italia ad un saggio di interesse inferiore dell'uno e mezzo per cento a quello normale.

Il credito è un'arma di lotta per la conquista dei mercati.

Si può infatti esportare in alcuni mercati, come quelli dell'America latina, dell'Asia e del Medio Oriente solo concedendo dilazioni di pagamento agli importatori esteri.

Per questa ragione si propone anche di elevare il termine massimo del finanziamento a quattro anni.

Si potrebbe invocare la necessità, a giustificazione del più ristretto termine di tre anni, di limitare il rischio o di assicurare una maggiore rotazione del capitale disponibile, con riflessi di minore pesantezza sulla bilancia dei pagamenti.

Ma si può e si deve contrapporre che quando l'obiettivo è di assicurare alla nostra industria e, possibilmente, alle nostre maestranze una penetrazione duratura su mercati esteri di particolare interesse prospettico, e quando il raggiungimento di questi obiettivi ci è contrastato da finanziamenti a condizioni concorrenziali più favorevoli offerti da altri Paesi, una valutazione ponderata dei riflessi di ordine economico-sociale sul piano dinamico e mediato induce a superare le perplessità dettate da considerazioni di ordine monetario sul piano

contingente ed immediato, tranquillizzando sui temuti e temporanei sfavorevoli effetti di un forzamento delle esportazioni con agevolazioni creditizie eccezionali.

Ricordo a questo proposito che l'inflazione della nostra posizione creditizia sull'estero nel periodo post-coreano destò, ed anche in sede autorevole, preoccupazioni sul piano monetario, che si sono dimostrate per lo meno eccessive, essendosi potuta controllare agevolmente la pressione inflazionistica esercitata dal finanziamento delle esportazioni.

Quelle riserve di credito sull'estero si sono per altro rivelate preziose, per avere consentito di alimentare le nostre maggiori importazioni nel 1952-53 senza determinare uno squilibrio della bilancia dei pagamenti oltre il punto di rottura.

Non v'è quindi alcun dubbio sulla necessità che l'esportazione sia assistita nel quadro di un consapevole equilibrato contemperamento delle esigenze di ordine economico-sociale e monetario.

I provvedimenti in esame auspicabilmente emendati nel senso indicato, soddisfano le esigenze di questo contemperamento.

GUGLIELMONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE SOGGETTI A RISCHI SPECIALI.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale non può superare i tre anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'articolo 9 disporrà che le dilazioni di pagamento per la durata massima di 3 anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

In casi eccezionali il Ministero del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

Art. 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1, 2, 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali. La copertura di tale rischio può essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi, la copertura del rischio di cui a questo numero, può essere concessa soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento

con l'Italia, con precedenza sui pagamenti dovuti per altri titoli; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi, da destinarsi alla esportazione.

Art. 4.

La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 5.

Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito.

La quota complessiva di garanzia dello Stato non può superare il 70 per cento del valore del credito che dà origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

Art. 6.

Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale del credito.

Il suo ammontare è liquidato con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

Art. 7.

Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'articolo 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 4.

Art. 8.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 9.

Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;

1 rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

1 rappresentante del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale degli affari generali;

1 rappresentante del Ministero dell'indue del commercio — Ispettorato delle assicurazioni private;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale accordi;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale valute;

1 rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

1 rappresentante della Corte dei conti;

1 rappresentante dell'Ufficio Italiano dei cambi;

1 rappresentante dell'Istituto nazionale del commercio estero;

1 rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

1 rappresentante delle Imprese private di assicurazione ;

1 rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro del commercio con l'estero.

Con le stesse forme sono nominati il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;

c) all'accertamento degli eventi idonei alla dichiarazione che il sinistro si sia effettivamente verificato.

Le deliberazioni del Comitato in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'articolo 11, sono insindacabili e non sono soggette a gravame, ad eccezione della ipotesi prevista dalla lettera *c*) del precedente comma.

Art. 10.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali del credito.

Art. 11.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i 10 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.

Art. 12.

Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o vincolati a favore di chi diventi cessionario del credito o esegua dei finanziamenti contro garanzia del medesimo.

La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.

Art. 13.

L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potrà superare 30 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

Qualora alla fine dell'esercizio 1953-54 l'ammontare dei rischi assunti risultasse inferiore all'importo di 30 miliardi di lire, la differenza sarà portata in aumento dell'importo previsto per l'esercizio 1954-55.

Per gli esercizi finanziari successivi, il limite massimo della garanzia di cui al primo comma è fissato annualmente con la legge di approvazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 14.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del tesoro dello Stato.

Art. 15.

Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 16.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 sulle eccedenze da essere assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 9.

Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

Art. 17.

Alla spesa di cui all'articolo 15 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad approvare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Art. 19.

È abrogato il regio decreto-legge 2 giugno 1927, modificato e convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni.

Le eventuali risultanze attive nette della gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dei provvedimenti legislativi di cui al comma precedente, sono devolute al fondo di garanzia previsto dall'articolo 15, in aumento della dotazione iniziale.

TITOLO II.

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI.

Art. 20.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio-credito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva, con gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge:

a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;

b) concedere anticipazioni agli Istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949; e gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme

stesse per i crediti che gli Istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Art. 21.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, con precedenza sui pagamenti dovuti per altri titoli; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.

Art. 22.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai tre anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di tre anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette

Art. 23.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 20 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti riscontati espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio Italiano dei cambi, valevoli il giorno in cui si effettua l'operazione di risconto. Alla scadenza degli effetti riscontati, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge sopra citata.

Art. 24.

Il fondo di dotazione del Mediocredito è elevato a lire 100 miliardi. Esso è composto, oltre che dai 15 miliardi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dei 45 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, di un ulteriore importo di 40 miliardi, destinato alle operazioni di cui alla presente legge. A tale integrazione si provvederà, analogamente a quanto già previsto per l'importo di cui alla lettera *b*), mediante trasferimento al Mediocredito delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitali e interessi, sui crediti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Art. 25.

Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'articolo 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente

legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può inoltre costituire in ulteriore pegno gli effetti ricevuti a garanzia delle anticipazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 20; esso può infine cedere o costituire in pegno i crediti verso il Tesoro dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 26.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 25, il Tesoro dello Stato corrisonderà al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 20, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

Art. 27.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'articolo 6 di detta legge.

Art. 28.

Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, le facilitazioni fiscali disposte dall'articolo 6 della legge medesima.

Art. 29.

Alla spesa di cui all'articolo 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 20, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.